



## **Decreto Dirigenziale n. 196 del 24/10/2015**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE PERTINENZIALE CONTRADA SANTA MARIA FG. 19 P.LLE 1641 E 1644 - NEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN)" PROPOSTO DALLA SIG.RA PERFETTO CATERISA - CUP 6935.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS), successivamente modificato con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS));

**CONSIDERATO:**

a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 1236 in data 02.01.2014 contrassegnata con CUP 6935, la Sig.ra Caterisa Perfetto residente in via G. Donizetti n. 4 – 10060 - Candiolo (TO) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al *“Costruzione di un fabbricato rurale pertinenziale contrada Santa Maria Fg. 19 p.lle 1641 e 1644 – nel Comune di Cusano Mutri (BN)”*;

b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Rita Console e dal Dott. Alfredo Lassandro, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;

a. che detto progetto *“Costruzione di un fabbricato rurale pertinenziale contrada Santa Maria Fg. 19 p.lle 1641 e 1644 – nel Comune di Cusano Mutri (BN)”* è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 16.06.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, per le seguenti criticità:

a.1 il proponente presenta il progetto che prevede la realizzazione di un fabbricato rurale pertinenziale destinato a deposito di attrezzi agricoli in un lotto delle dimensioni di 1024 mq sito per intero, nella zona E del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) totalmente classificata quale zona agricola ma l'istanza non è corredata da una relazione agronomica dettagliata che descriva le caratteristiche dell'azienda agricola a servizio della quale dovrebbe essere realizzato tale deposito agricolo, che specifichi la finalità di tale costruzione in relazione all'attività agricola e che fornisca una stima delle colture in atto e di quelle previste nell'agro interessato al progetto (piano di sviluppo aziendale pluriennale) Non vi è alcuna indicazione circa la natura agronomica del fondo che sostenga la necessità di un tale manufatto; né tanto meno dalla superficie agricola dichiarata (mq 1024), alla quale il proponente asservirebbe tale edificio, si ravvisa una esigenza specifica.

a.2 il proponente aggiunge che essendo i proprietari residenti a Torino, la casa verrà utilizzata sporadicamente (meno di 30 giorni all'anno) ed esclusivamente per la gestione e cura del lotto.

a.3 Manca il Parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno inerente il rischio frana e molti dei pareri che il proponente ha dichiarato come acquisiti non sono stati allegati all'istanza (vedi punto 3.B.5)

a.4 manca una indicazione della complementarietà rispetto ad altri progetti analoghi insistenti sull'area interessata che globalmente potrebbero causare condizioni di eccessivo disturbo agli habitat ivi presenti (effetto cumulativo); la situazione ambientale dell'area e dell'immediato intorno, in relazione agli habitat presenti, inclusi quelli prioritari è esaminata molto parzialmente né altresì vengono analizzate l'insieme delle pressioni antropiche dovute alle eventuali attività agricole in atto o di quelle che presumibilmente si condurranno a giustificazione dell'edificio che si intende realizzare.

Inoltre i proprietari non posseggono i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati utilizzati ai fini fiscali adottati dalla Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 06/11/2012.

Non si ravvisa una sostenibilità ambientale ai fini della conservazione della biodiversità e del mantenimento dei corridoi ecologici nella Rete Natura 2000 e non essendo la costruzione del fabbricato sostenibile nemmeno da un punto di vista remunerativo si ritiene inopportuna la realizzazione dello stesso in un'area Natura 2000 (area SIC dove fino all'emanazione dei piani di gestione, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale), del resto non antropizzata e ne scaturisce che il progetto de quo determina soltanto disturbo agli Habitat presenti e non può essere realizzato in area protetta.

Manca un piano di sviluppo aziendale pluriennale che attesti la reale necessità dell'opera, le misure atte a favorire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie tutelati nei siti Natura 2000 interessati, mentre le linee di indirizzo regionale e provinciale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale,

stabiliscono che la costruzione di fabbricati agricoli è consentita qualora risulti commisurata alle capacità produttive del fondo, sia strettamente funzionale all'effettivo uso agricolo dei suoli e alla loro estensione catastale e alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi.

## RILEVATO

- a. che con nota prot. reg. n. 472914 del 08.07.2014, si è provveduto a comunicare al proponente Sig.ra Caterisa Perfetto - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - l'esito della Commissione del 16.06.2014, così come sopra riportato;
- b. che la Sig.ra Caterisa Perfetto con nota prot. reg. n. 542431 del 04.08.2014 e con nota prot. reg. n. 733609 del 03.11.2014 ha trasmesso osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nel corso della seduta del 16.06.2014 - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90;
- c. che la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 21.04.2015 ha riesaminato il progetto in parola alla luce delle osservazioni formulate dal proponente Sig.ra Caterisa Perfetto note prot. n. 542431 del 04.08.2014 e prot. n. 733609 del 10.11.2014 sentito il rappresentante del gruppo istruttore, decide di confermare il parere negativo già espresso nella seduta del 16/06/2014, di Valutazione d'Incidenza Appropriata per le seguenti motivazioni:
  - c.1 dai chiarimenti forniti dal proponente si evince che il proprietario, come si era dedotto, non è imprenditore agricolo ai sensi dell'art.1, comma1, decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 ex art. 2135 del testo del codice civile e art.2082 c.c.; del resto anche nella relazione agronomica si riporta che: *"la titolare è residente in Candiolo (TO) alla via G. Donizetti n. 4 e che gestisce, insieme al proprio nucleo familiare, il fondo agricolo sito alla Contrada Santa Maria del Castagneto in Cusano Mutri della superficie complessiva di Ha 0.10.24 e che al fine di condurre nel miglior modo possibile l'appezzamento, la conduttrice impiega dai 20 ai 25 giorni di lavoro per annata agraria al fine di effettuare tutte le lavorazioni, comprese la raccolta e l'apprestamento."*;
  - c.2 la relazione agronomica non è suffragata da un piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione dell'intervento, d'altro canto in essa è riportato che: *"le produzioni ritraibili dall'impianto si stimano essere di circa 50 Kg per pianta e quindi di circa 500 Kg di castagne, di buon calibro (circa 40 frutti per Kg)"*; quindi, in buona sostanza, dalle informazioni fornite nella relazione agronomica non si evidenzia una realtà agricola professionale tale da poter giustificare l'edificazione ex novo di un tale fabbricato rurale, né dalla produzione (500 Kg/anno) né dalla superficie agricola (mq 1024), alla quale il proponente asservirebbe tale edificio, se ne ravvisa una esigenza specifica;
  - c.3 Si ribadisce che non si ravvisa una sostenibilità ambientale ai fini della conservazione della biodiversità e del mantenimento dei corridoi ecologici nella Rete Natura 2000 e, non essendo sostenibile nemmeno da un punto di vista remunerativo, si ritiene inopportuna la realizzazione dello stesso in un'area Natura 2000 (area SIC dove fino all'emanazione dei piani di gestione, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale), del resto non antropizzata; ne scaturisce che il progetto de quo determina soltanto disturbo agli Habitat presenti e non ha alcuna ragione valida per essere realizzato in una tale area.
- d. che con nota prot. reg. n. 501472 del 20.07.2015, si è provveduto a comunicare al proponente Sig.ra Caterisa Perfetto - l'esito della Commissione del 21.04.2015, così come sopra riportato;
- e. che la Sig.ra Caterisa Perfetto ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 18.09.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO** di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 16.06.2014 e confermato nella seduta del 21.04.2015, per il progetto di *"Costruzione di un fabbricato rurale pertinenziale contrada Santa Maria Fg. 19 p.lle 1641 e 1644 – nel Comune di Cusano Mutri (BN)"* proposto dalla Sig.ra Caterisa Peretto residente in via G. Donizetti n. 4 – 10060 - Candiolo (TO) per le seguenti motivazioni:
  - 1.1 dai chiarimenti forniti dal proponente si evince che il proprietario, come si era dedotto, non è imprenditore agricolo ai sensi dell'art.1, comma1, decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 ex art. 2135 del testo del codice civile e art.2082 c.c.; del resto anche nella relazione agronomica si riporta che: *"la titolare è residente in Candiolo (TO) alla via G. Donizetti n. 4 e che gestisce, insieme al proprio nucleo familiare, il fondo agricolo sito alla Contrada Santa Maria del Castagneto in Cusano Mutri della superficie complessiva di Ha 0.10.24 e che al fine di condurre nel miglior modo possibile l'appezzamento, la conduttrice impiega dai 20 ai 25 giorni di lavoro per annata agraria al fine di effettuare tutte le lavorazioni, comprese la raccolta e l'apprestamento."*;
  - 1.2 la relazione agronomica non è suffragata da un piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione dell'intervento, d'altro canto in essa è riportato che: *"le produzioni ritraibili dall'impianto si stimano essere di circa 50 Kg per pianta e quindi di circa 500 Kg di castagne, di buon calibro (circa 40 frutti per Kg)"*; quindi, in buona sostanza, dalle informazioni fornite nella relazione agronomica non si evidenzia una realtà agricola professionale tale da poter giustificare l'edificazione ex novo di un tale fabbricato rurale, né dalla produzione (500 Kg/anno) né dalla superficie agricola (mq 1024), alla quale il proponente asservirebbe tale edificio, se ne ravvisa una esigenza specifica;
  - 1.3 Si ribadisce che non si ravvisa una sostenibilità ambientale ai fini della conservazione della biodiversità e del mantenimento dei corridoi ecologici nella Rete Natura 2000 e, non essendo sostenibile nemmeno da un punto di vista remunerativo, si ritiene inopportuna la realizzazione dello stesso in un'area Natura 2000 (area SIC dove fino all'emanazione dei piani di gestione, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale), del resto non antropizzata;

ne scaturisce che il progetto de quo determina soltanto disturbo agli Habitat presenti e non ha alcuna ragione valida per essere realizzato in una tale area.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente Sig.ra Caterisa Perfetto residente in via G. Donizetti n. 4 – 10060 - Candiolo (TO);
  - 3.2 al Comune di Cusano Mutri (BN);
  - 3.3 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
  - 3.4 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Dott. Raimondo Santacroce